

STATUTO SOCIALE

Capo I – COSTITUZIONE E SCOPI:

Art. 1 - E' costituita in Ostuni (BR) un' associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 denominata **Herakhandi Samaj Italiano**. L'associazione potrà usare l'acronimo HSI congiuntamente o disgiuntamente dal nome principale.

Art. 2 – L'associazione ha sede legale in località Contrada Portarino, 10 - Ostuni (BR). L'Assemblea dei Soci potrà individuare, su indicazione del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie, amministrative e/o operative, presso altri locali o presso apposite strutture, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.

Art.3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e non potrà essere sciolta se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – L'Associazione potrà affiliare, secondo le disposizioni del presente Statuto, altre associazioni che condividano gli scopi dell'HSI e accettino di rispettarne le norme statutarie, nonché i regolamenti e le direttive emanate ed emanande .

L'associazione affiliata all'HSI potrà utilizzare nell'ambito della propria denominazione il titolo "Herakhandi Samaj" in forza di un'esplicita autorizzazione, unilateralmente concessa dall'associazione Herakhandi Samaj Italiano, al momento dell' accettazione della domanda di affiliazione.

Art. 5 – L'Associazione ha carattere volontario e non ha finalità di lucro. Essa si propone di svolgere attività di promozione sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ognuno.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero degli interessi economici degli associati.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, persegue esclusivamente finalità di promozione sociale favorendo l'incontro culturale, religioso e spirituale anche tra persone di diverse nazionalità e fedi religiose in modo da facilitare il loro percorso di ricerca etica e interiore.

Sono campi prioritari d'iniziativa dell'Associazione:

- Diffondere il messaggio universale di Haidakhan Baba (Herakhan in altra traslitterazione) conosciuto come Shri Babaji, (Maestro spirituale che ha ispirato i fondatori di questa associazione, vissuto in India nella regione Himalayana del Kumaon, ad Haidakhan -Herakhan in altra traslitterazione-, sino al 1984), il cui insegnamento nega le caste, considera ogni religione un mezzo per giungere alla stessa meta ed esorta a vivere secondo i valori umani del Sanatan Dharma (la Legge Eterna) di Verità, Semplicità e Amore.
- Tutelare il messaggio e l'immagine di Sri Babaji in Italia in accordo col volere del guru (maestro spirituale) Sri Maha Muniraj o del Presidente del Haidakhandi (Herakandi) Samaj indiano.
- Praticare Karma Yoga ovvero il lavoro disinteressato teso al bene comune; Bhakti Yoga ovvero i canti e le pratiche devozionali come Arti, Yajne, Puje, antichi rituali tradizionali che hanno origine nella cultura Vedica; Mantra Yoga e Japa Yoga ovvero la ripetizione del mantra Om Namah Shivay e di altri nomi di Dio; Hatha-Yoga ovvero lo studio pratico di Asana (posizioni fisiche) e Pranayama (esercizi respiratori); Dhyana Yoga ovvero la meditazione; Jnana Yoga ovvero lo studio e la conoscenza dei testi sacri.
- La ricerca interiore e lo sviluppo degli aspetti migliori dell'essere umano allo scopo di favorirne la sua capacità di amare e conoscere in una prospettiva di

servizio umanitario teso allo sviluppo di individui consapevoli, autonomi e creativi in grado di pervenire al compimento dell'umanità;

- Lo sviluppo della naturale aspirazione dell'uomo alla conoscenza del proprio Sé, all'armonia, alla saggezza, alla giustizia, alla compassione e al servizio del prossimo;
- La promozione di relazioni finalizzate allo sviluppo della libertà e della consapevolezza, e prive di qualunque forma di indottrinamento e di condizionamento;
- La realizzazione del Sé come meta dello sviluppo interiore che l'associazione cercherà di promuovere con tutti i mezzi a sua disposizione;
- La valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- La promozione dei valori umanitari del Sanatan Dharma;
- La promozione di contatti sociali e relazioni sia tra gli associati che con le associazioni e le comunità che svolgono attività analoghe e perseguono scopi simili.

Art. 6 – In riferimento al precedente articolo 5 gli scopi indicati rappresentano la ragione e l'essenza stessa della costituzione dell'Associazione. L'Associazione al fine di raggiungere il suo scopo potrà:

- Favorire le attività all'interno dei Centri che riconoscono l'Herakhandi Samaj Italiano come Centro di unificazione e coordinamento di tutte le Associazioni e le singole persone che condividono il messaggio universale ed umanitario di Sri Babaji e s'impegnano a rispettarne il presente Statuto, i regolamenti e le direttive emanate ed emanande.
- Praticare e diffondere il messaggio universale di Babaji Haidakhan Baba (Herakhan in altra traslitterazione), (Maestro spirituale che ha ispirato i fondatori di questa associazione).
- Praticare lo Yoga integrale insegnato da Sri Babaji: il lavoro teso al bene comune e disinteressato (Karma Yoga), canti e pratiche devozionali di gruppo (Bhakti Yoga); la ripetizione del mantra (mantra Yoga, Japa Yoga), l'Atha Yoga, la meditazione (Dyana Yoga), lo studio e la conoscenza dei testi sacri (Jnana Yoga), la concentrazione attraverso antichi rituali: Arti, Yajne, Puje.
- Offrire accoglienza a devoti, ricercatori spirituali e visitatori.
- Raccogliere documentazioni scientifiche tecniche e divulgative negli ambiti definiti dagli scopi sociali.
- Stimolare lo studio e la ricerca, istituendo borse di studio, viaggi di studio e scambi culturali.
- Promuovere la pratica e la diffusione delle terapie naturali e olistiche sotto la responsabilità di operatori qualificati.
- Realizzare attività culturali e formative promuovendo e organizzando incontri, seminari, convegni, conferenze, corsi.
- Istituire e sviluppare relazioni con Associazioni ed Enti, anche stranieri, che abbiano scopi e interessi simili.
- Partecipare a eventi nazionali e internazionali nell'ambito d'iniziative che promuovano la pace, la fratellanza, la cura dell'ambiente, la spiritualità e la ricerca interiore.
- Promuovere l'insegnamento del lavoro di gruppo volto al progresso sociale e spirituale dell'uomo.
- Organizzare servizi di tipo sociale per bambini, anziani, diversamente abili, tossicodipendenti e persone malate sotto la responsabilità di operatori qualificati.

- Promuovere e organizzare servizi ed incontri per il tempo libero.
- Promuovere e realizzare nei centri tutte le attività atte a sviluppare un'azienda agricola per la produzione di prodotti naturali e coltivazioni biologiche e biodinamiche.
- Fondare e/o sostenere scuole, collegi, biblioteche, centri per conferenze ed altre istituzioni educative che mirino alla diffusione della conoscenza dell'arte, della scienza, della letteratura e delle religioni antiche e moderne.
- Aiutare persone e comunità in condizioni di bisogno durante calamità naturali.
- Entrare in rapporto con istituzioni governative e privati allo scopo di raggiungere gli obiettivi sociali.
- Attuare tutte le iniziative che sono utili e opportune al conseguimento degli scopi sociali.
- Organizzare iniziative in luoghi di disagio sociale e solitudine, come ospedali, comunità terapeutiche, carceri ed altro, facendo ricorso a performance musicali in considerazione del potere emotivo e curativo della musica.
- L'associazione potrà, inoltre, promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità, anche attività di natura commerciale, artigianale o agricola rivolte a soci e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Tra queste potrà:
 - creare, produrre e diffondere pubblicazioni, dati, monografie, libri, audiovisivi, pubblicazioni periodiche, registrazioni musicali;
 - realizzare attività dirette alla produzione e/o al consumo e alla vendita di alimenti naturali;
 - creare e/o distribuire prodotti artigianali anche provenienti dall'India o da altri Paesi;
 - organizzare corsi di formazione per qualificare il lavoro nei settori dell'artigianato e dell'agricoltura biologica;
 - organizzare e gestire risorse per lo sviluppo della cucina vegetariana, della commercializzazione di prodotti alimentari biologici, manufatti artigianali e creazioni artistiche;
 - organizzare o partecipare a eventi culturali come concerti, mostre, conferenze, ecc.

L'Associazione, per lo svolgimento delle sue attività finalizzate al conseguimento dei propri fini istituzionali e statutari, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e solo in caso di necessità specifiche può assumere lavoratori dipendenti o autonomi facendo ricorso anche ai propri associati.

Capo II – PATRIMONIO ED ENTRATE:

Art. 7 - Il Patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- a) attrezzature varie e materiale didattico, normalmente utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) eventuali introiti versati volontariamente, da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall'associazione;
- c) dalle donazioni, lasciti e successioni aventi per oggetto beni di qualsiasi natura e tipo;
- d) da ogni altro bene mobile o immobile acquisito a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Art. 8 - Le Entrate sociali dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali di iscrizione e contributi degli associati .
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all'atto della prima adesione all'Associazione e per i successivi anni. A tale proposito viene lasciata facoltà al Consiglio Direttivo circa la determinazione di tale importo. La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o, ancora, di scioglimento dell'Associazione. La quota associativa delle Associazioni affiliate sarà determinata sulla base dei criteri meglio specificati in eventuale apposito Regolamento (Art. 44).
- b) Eredità, donazione e legati.
- c) Erogazioni liberali degli associati o di terzi.
- d) Entrate da eventuali attività commerciali, artigianali o agricole svolte con carattere non prevalente ma sussidiario e ausiliario rispetto alle attività istituzionali.
- e) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- f) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La documentazione relativa alle entrate specificate nel presente articolo ai punti a,b,c,d,e,f è conservata per 3 anni a cura del Segretario.

Art. 9 - E' facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 10 - Eventuali versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Capo II, devono, comunque, ritenersi a fondo perduto. In nessun caso, ovvero nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, potrà, quindi, essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Art. 11 – E' fatto salvo quanto segue:

l'eventuale avanzo generato dalla gestione economico-finanziaria dell'ente dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e non dovrà mai, in alcun modo, diretto o indiretto, essere diviso tra i soci. Qualora in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ente, residuasse un avanzo attivo esso dovrà, insieme con il patrimonio residuo dell'ente, essere destinato a fini di promozione sociale e quindi devoluto ad associazioni o enti i cui scopi siano simili o similari a quelli dell'ente estinto.

Capo III – SOCI

Art. 12 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto sociale e le deliberazioni prese dagli organi sociali e danno il loro contributo personale ed economico all'Associazione.

Le Associazioni affiliate (art.4) sono i principali soggetti associativi dell'HSI. La loro affiliazione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'HSI quali: assenza di fini di lucro; la trasparenza amministrativa; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati; nonché la condivisione dei valori di umanitarismo e spiritualità secondo gli insegnamenti di Sri Babaji Herakhan Baba.

Il Consiglio Direttivo dell'HSI ha, inoltre, la facoltà di conferire la qualifica di socio onorario a persone che siano state di particolare beneficio all'Associazione e si siano distinte nella diffusione del messaggio di Sri Babaji e nel servizio umanitario.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori.
- b) Soci ordinari.
- c) Soci onorari.

Art. 13 – L'adesione all'Associazione ed il relativo *status* di socio, comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nelle assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all'ordine del giorno. Uguale diritto è riconosciuto ai soci delle Associazioni affiliate all'HSI.

Art. 14 – Sono **Soci Fondatori** coloro che avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell'Atto Costitutivo. Lo *status* di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Ordinari.

Art. 15 – Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche che abbiano inoltrato richiesta, direttamente o indirettamente (tramite l'Associazione affiliata di cui è socio), di far parte dell'Associazione in epoca successiva alla sua costituzione per poter partecipare allo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale. La domanda presentata da tali potenziali associati deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Sono **Soci Onorari** le persone fisiche che il Consiglio Direttivo avrà ammesso a tale qualifica, salvo accettazione, senza le formalità di richiesta di iscrizione, per essersi particolarmente distinti nell'ambito dei fini istituzionali che questa Associazione si propone, nonché per aver mostrato una particolare propensione per l'Associazione medesima.

I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Fondatori ed Ordinari; l'eventuale quota di iscrizione all'Associazione pur prevista, può essere ritenuta compresa nell'eventuale erogazione liberale effettuata, o, semplicemente non è richiesta dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Chi intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita, ed inoltre, in caso di minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore. Alla domanda presentata dalle Associazioni che intendano affiliarsi all'HSI dovranno essere allegati lo Statuto dell'associazione e la delibera del suo Consiglio Direttivo relativa alla richiesta di affiliazione all'HSI.

Art.18 – Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.

Art.19 – Il Consiglio Direttivo, vista la domanda d'iscrizione all'HSI presentata dalla singola persona o dall'Associazione delibererà entro trenta giorni l'ammissione, che diventerà operativa e verrà annotata sul registro dei soci dopo il versamento della quota annua di iscrizione, se prevista. Tutti i soci si impegnano a riconoscere gli insegnamenti di Babaji e a riconoscere l'autorità del presidente dell'Haidakhandi (Herakhandi) Samaj Indiano per ogni genere di questioni.

Art. 20 – In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, come indicato ai punti precedenti, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo ha facoltà di esplicitare la motivazione del rifiuto.

Art. 21 – **Gli associati hanno i seguenti diritti ed obblighi**

Gli associati hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria di soci a cui appartengono e li esercitano nel medesimo modo senza alcuna discriminazione.

Essi hanno:

- il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita di questa, nonché a qualsiasi iniziativa o manifestazione promossa dall'Associazione nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- il diritto di eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- il diritto di partecipare alle Assemblee, di intervenire e di esercitare al loro interno il diritto di voto con esclusione dei soci minori di età i quali hanno diritto di partecipazione ed intervento ma non di voto.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza dello Statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

Art. 22 – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato ed è da intendersi a tempo indeterminato. L'ammissione delle Associazioni che ne fanno richiesta è subordinata a verifica di conformità del proprio Statuto a quello dell'HSI e di legittimità della delibera del proprio Consiglio Direttivo dalla quale risulti espressamente la volontà di aderire all'HSI.

I soci, sia persone fisiche che associazioni, devono versare le quote associative per il tesseramento al momento dell'iscrizione o per il rinnovo della stessa annualmente.

L'ammontare della quota è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa delle Associazioni affiliate all'HSI è determinata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e le modalità stabilite in una misura che tenga conto del numero dei soci dell'Associazione richiedente ma anche dell'attività dell'Associazione stessa.

Il socio, persona fisica o associazione, che non dovesse essere in regola con il versamento delle quote associative sarà automaticamente cancellato dal libro soci e perderà la possibilità di partecipare alla vita dell'Associazione se non previa presentazione di una nuova domanda di ammissione. La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni o quote patrimoniali dell'associazione stessa.

Art. 23 – Ciascun Socio, persona fisica o associazione, può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia immediata.

Art. 24 – I soci, persona fisica o associazione, possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'associazione per servizi fruiti;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o a qualsiasi associato;
- quando si provochi in qualunque modo turbamento al regolare svolgimento delle attività associative .

L'esclusione sarà automatica in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, mentre negli altri casi l'esclusione potrà avvenire unicamente a seguito di delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o dell'assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria e, comunque, è ammesso ricorso al giudice ordinario.

I soci, persona fisica o associazione, esclusi a causa del mancato pagamento della quota associativa annuale possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità di cui all'articolo 17 del presente statuto.

Capo IV – ORGANI

Art. 25 – I principi generali a cui si uniforma la vita associativa del HSI sono: l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche e alla trasparenza e verificabilità delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Di norma le decisioni degli organi sociali sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le maggioranze speciali richieste dal presente Statuto nei casi espressamente previsti.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) il PRESIDENTE;
- d) il SEGRETARIO
- e) il TESORIERE;
- f) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI:

Art. 26 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

Art. 27 – L'assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari, nonché da tutti i soci delle Associazioni che risultano iscritte nel Libro Soci della Associazione al momento della convocazione della seduta assembleare.

Art. 28 – L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 agosto, sia per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l'approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo illustrante il Bilancio e l'andamento gestionale; essa è, altresì, convocata a richiesta di un decimo degli associati e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Sono ulteriori competenze dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti qualora venga istituito;
- b) l'individuazione degli obiettivi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) le proposte di modifiche del presente statuto;
- d) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- f) l'adozione delle decisioni in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione;
- g) l'adozione di deliberazioni su quant'altro demandate per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 – L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente.

Art. 30 – L'assemblea si riunisce in seduta Straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, o ancora, se istituito, su richiesta del Collegio dei Revisori, per discutere e deliberare su:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) gravi situazioni di deficit economico e finanziario emerse nel corso dello svolgimento dell'esercizio sociale;
- c) gravi situazioni attinenti l'organizzazione e la vita sociale dell'Ente;
- d) devoluzione a terzi di tutto o di parte del patrimonio sociale;
- e) modifiche del presente statuto.

Art. 31 – La comunicazione di convocazione deve essere affissa sia presso le sedi sociali delle Associazioni affiliate che presso la sede dell’HSI o in alternativa pubblicata sul sito del Herakhandi Samaj Italiano almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e degli argomenti all’Ordine del giorno. Sarà cura del presidente avvisare i soci tramite lettera o email.

Art. 32 – Tutti i soci partecipanti alla seduta assembleare hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentare più di due associati. Tutti i soci delle Associazioni affiliate all’HSI hanno diritto di voto nelle Assemblee, tuttavia, nel momento in cui l’HSI diventerà associazione di promozione sociale nazionale, ciascuna Associazione sarà rappresentata da alcuni dei propri soci, in tal caso la rappresentatività delle singole associazioni non è unitaria ma dipende dal numero dei propri iscritti. A ciascun delegato delle Associazioni aderenti verrà attribuito un numero di voti pari al 50%(??) del numero dei rispettivi iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Non possono partecipare all’assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 33 –L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti in proprio o in delega

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato può avere un massimo di due deleghe.

L’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle elezioni, in caso di parità dei voti, si procede mediante ballottaggio oppure i soci presenti nell’Assemblea possono demandare al Consiglio Direttivo la scelta del candidato.

Art. 34 – L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi al momento della votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e/o la variazione del suo oggetto sociale occorre sempre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Art. 35 - Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro sociale, devono restare depositate presso la sede dell’Associazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

Art. 36 – L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di impedimento dello stesso dal Consigliere più anziano in carica. L’Assemblea elegge un segretario verbalizzante il quale redige l’apposito documento sottoscrivendolo col Presidente al quale è demandata la pubblicità e registrazione ove previsto per Legge.

B. II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 37 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei soci, di cui è membro di diritto il Presidente, eletto dalla stessa Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da 7, 9,11 o più membri tra i quali saranno nominati il Segretario ed il Tesoriere. La composizione del Consiglio Direttivo dell’HSI è determinata secondo il principio di rappresentatività di tutte le Associazioni affiliate all’HSI a garanzia, per ciascuna di esse, dell’effettiva partecipazione all’amministrazione e gestione dell’HSI e sarà disciplinata da un eventuale Regolamento

interno (Art. 44).

Art. 38 – Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, alla quale è tenuto a presentare il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

- a) la direzione e la gestione dell'Associazione;
- b) la delibera sulle domande di ammissione dei soci siano essi persone fisiche o Associazioni, oltre che sull'esclusione nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- c) la delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- d) la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario e la sua approvazione;
- e) l'amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
- f) la determinazione delle quote associative e delle quote specifiche;
- g) l'emanazione di Regolamenti Interni;
- h) la ratifica o meno di provvedimenti che, pur essendo di propria competenza, sono adottati dal Presidente o dal Tesoriere in casi eccezionali di necessità e urgenza;
- i) le proposte di modificazione dello Statuto e dei regolamenti interni all'Assemblea straordinaria;
- j) dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati;
- k) convocare, a firma del Presidente ovvero in caso di impedimento dello stesso a firma del Segretario, le assemblee dei soci, fissando e integrando se necessario, nei tempi previsti nel presente Statuto, l'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare, anche tra i Soci dell'Associazione, (in quest'ultimo caso senza trasferirne la responsabilità), un fiduciario interno, un addetto alle pubbliche relazioni, e ogni e qualsiasi figura necessaria all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto d'interessi con l'Associazione. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei consiglieri in conflitto d'interesse sono invalide.

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti mediante comunicazione scritta via e-mail o altro mezzo idoneo di avviso almeno 5 giorni prima della sua convocazione. Le riunioni possono avere luogo anche a mezzo di video-conferenza o altro sistema tecnologico avanzato senza la presenza fisica dei consiglieri in un determinato luogo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buone fede e parità di trattamento; in particolare a condizione che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti posti in discussione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti utili alla discussione.

Art. 40 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente o, in sua assenza, del Segretario.

Art. 41 – I consiglieri potranno decadere in caso di impedimento, di dimissioni prima del termine del mandato, o per duplice assenza consecutiva dalle riunioni senza alcuna giustificazione. Il consiglio direttivo in carica valuterà l'opportunità di una sostituzione o meno,

scegliendo in caso di impedimento o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il nuovo membro tra i soci non eletti alle ultime elezioni procedendo con il primo dei non eletti, e, in caso di mancata accettazione di quest'ultimo, proseguendo in ordine di successione con il secondo e così via fino ad avvenuta accettazione. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea ordinaria nella quale tale nomina dovrà essere ratificata oppure reintegrata con una nuova elezione. Il consiglio in carica potrà anche valutare di non sostituire il consigliere o i consiglieri dimissionari o decaduti. Le decisioni del consiglio dovranno poi essere ratificate dalla prima assemblea ordinaria valida.

Art. 42 - Nei casi di dimissione del Presidente, il Segretario svolge le funzioni del Presidente uscente e convoca entro quindici giorni l'Assemblea Ordinaria per procedere all'elezione del nuovo Presidente; inoltre, qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rinnovato. In tale caso il Presidente, o in sua vece, il Segretario deve convocare entro 30 giorni, l'Assemblea Ordinaria, per l'elezione del nuovo consiglio. Fino all'elezione del nuovo consiglio rimane in carica il Consiglio dimissionario.

Art. 43 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, salvo revoca o dimissioni; essi sono rieleggibili. Annualmente l'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio, ratifica la carica dei Consiglieri, confermando o revocando l'incarico ad essi conferito. In caso di revoca o dimissioni di uno o più consiglieri l'Assemblea procede alla eventuale nomina del sostituto secondo quanto stabilito dall'art. 41.

Art. 43 bis - Per tutti i consiglieri la partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Art. 44 - Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento Interno attuativo dello Statuto compilato ed approvato a cura del Consiglio Direttivo.

C. il PRESIDENTE

Art. 45 – Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea congiuntamente alla elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra i Soci di questa Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Art. 46 – Al Presidente compete l'attuazione delle delibere e degli indirizzi gestionali espressi dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, ai quali egli riferisce circa l'attività compiuta. Solo ed esclusivamente nei casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione utile e, comunque, non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Art. 47 - Il Presidente cura, facendosi coadiuvare dal Tesoriere, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale che sarà successivamente sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, insieme alle relazioni illustranti l'andamento gestionale ed il contenuto dello stesso.

Art. 48 - Le funzioni del Presidente vengono assolte dal Segretario in carica nel caso di dimissioni del Presidente o allorquando quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore.

Art. 49 – La funzione di Presidente viene assolta esclusivamente a titolo gratuito.

D. il SEGRETARIO

Art. 50 – Al Segretario, che ha anche funzioni di Vice-Presidente, spetta la gestione dei libri sociali dell'Associazione di cui al successivo Capo V. Egli assiste il Presidente nella seduta assembleare o consigliare, avendo cura di copiare nei libri sociali, successivamente, tutti i verbali, rispettivamente, delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, raccogliendo le firme dei presenti.

La funzione di Segretario viene assolta esclusivamente a titolo gratuito.

E. il TESORIERE

Art. 51 – Al Tesoriere spetta la gestione finanziaria dell'Associazione consistente tanto nella gestione del denaro contante, quanto dei conti correnti bancari e postali della stessa. In particolare egli cura l'incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento; tiene i registri delle entrate e delle uscite; può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni; annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo di una relazione esplicativa.

Il tesoriere può essere coadiuvato dal cassiere nella gestione delle sue competenze e da altra persona di fiducia anche estranea all'associazione, in tal caso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo che dovrà stabilire il compenso per il coadiutore anche professionista.

Art. 52 – Al Tesoriere, assieme al Presidente, è affidata la firma di traenza sui conti correnti bancari e postali ed è direttamente responsabile di eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nella gestione ad esso affidata.

Art. 53 – La funzione di Tesoriere viene svolta esclusivamente a titolo gratuito.

F - II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 54 – Il Collegio dei Revisori non è istituito all'atto della costituzione della presente Associazione. La nomina del primo Collegio avverrà, su proposta di almeno un terzo dei Soci della Associazione, oppure su proposta della unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 55 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dalla Assemblea e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell'Associazione.

Art. 56 - L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per tale carica valgono inoltre tutte le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal Codice Civile.

Art. 57 - Per la durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell'insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 58 - I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Capo V – LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 59 - Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle

vigenti leggi, l'Associazione è tenuta a possedere: il libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Soci, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Verbali dei Revisori dei Conti, quando istituito.

Capo VI – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 60 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 61 - Entro il 30 maggio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e dell'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 agosto successivo di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto

Art. 62 - Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 63 - Nello stesso termine il Rendiconto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, quando istituito, per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 64 - Responsabilità patrimoniale dell'Associazione verso i terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Capo VII - SCIoglimento

Art. 65 - Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 34 ll° comma del presente Statuto Sociale.

Art. 66 – L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con maggioranza qualificata di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di promozione sociale, in particolare ad altri enti o organizzazioni non lucrative con finalità analoghe a quelle dell'Herakhandi Samaj Italiano, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 - L'Associazione potrà ricevere lasciti, donazioni, rendite vitalizie e sottoscrizioni che utilizzerà solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'oggetto sociale.

Art. 68 - Gli articoli del presente Statuto potranno essere modificati con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 34, co.1 del presente Statuto Sociale.

Art. 69 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 42/2002, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.